

**COMUNE DI BOLLATE**

**PROVINCIA DI MILANO**

**REP. N. 487 - repertorio in caso d'uso -**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLLATE E IMPRESE  
MANUTENZIONE DEL VERDE E AZIENDE AGRICOLE PER  
INTERVENTI DI CONTENIMENTO INFESTAZIONE DA AMBROSIA  
ED EVENTUALMENTE TARLO ASIATICO – NODARI F.LLI -**

L'anno **duemiladieci** in questo giorno **ventotto** del mese di **maggio**  
nei locali dell'Ufficio Comunale

**TRA**

**Dr.ssa Isidora Maria Angela Blumenthal - la quale interviene nel  
presente atto nella sua qualità di Dirigente ad Interim dell'Area  
Qualità urbana del Comune di Bollate - e dichiara di agire  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
dell'Amministrazione che rappresenta ai sensi dell'art. 107 T.U.  
267/2000.**

**E**

**Sig. Sergio Nodari - il quale interviene in rappresentanza della ditta  
Nodari F.Ili Società Semplice con sede in Via Fornace Mariani, 25  
– 20021 Bollate (MI) – nella sua qualità di Socio**

**Premesso che:**

- con delibera di Giunta comunale n. 23 del 03.02.2010,  
esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la bozza di  
convenzione tra il Comune di Bollate e le “Imprese di  
Manutenzione del Verde” e “Aziende Agricole” per gli interventi  
di contenimento, infestazione da Ambrosia ed eventualmente

da Tarlo Asiatico;

- con **lettera Prot. N. 7731 del 26.02.2010** veniva formulata da parte del Comune di Bollate formale richiesta di collaborazione contenimento del fenomeno pianta infestante “Ambrosia” ed eventualmente dell’organismo nocivo detto “Tarlo Asiatico”
- con **lettera Prot. N. 14249 del 13.04.2010** la ditta **Nodari F.Ili Società Semplice** con sede in **Via Fornace Mariani, 25 – 20021 Bollate (MI) – trasmetteva tutta la documentazione atta a firmare la convenzione in oggetto.**

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1 – Premesse**

E' noto che in alcune zone della Lombardia, l'Ambrosia è causa di allergia in una percentuale elevata di popolazione anche del nostro territorio.

Sulla problematica inerente la diffusione di tale specie vegetale necessita adottare le opportune misure di prevenzione e attuare interventi efficaci per limitarla, come ad esempio lo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura, tale da contenere la dispersione del polline con particolare attenzione alla periodicità degli sfalci. In ogni caso, vi possono essere anche altri metodi alternativi praticabili in base alle diverse tipologie ed utilizzi del suolo così come indicati da specifica nota regionale.

In sintesi, dagli organismi sanitari tra le iniziative per affrontare la problematica è stata evidenziata l'utilità di stipulare convenzioni con

Aziende di Servizi e Imprese di manutenzione del verde e agricoltori della zona, disponibili ad effettuare gli interventi per concordare tariffe agevolate verso i privati affinché questi possano assicurare tempestività e rispetto delle prescrizioni e relative scadenze stagionali.

## **ART. 2 – Oggetto**

La presente convenzione ha ad oggetto l'attività di interventi efficaci a limitare la diffusione sul territorio dell'infestazione da Ambrosia Artemisiifolia e a contenere la dispersione aerea del relativo polline, sulla base delle circolari ASL Milano 1 e dell'O.S. n. 73 del 18/05/2009.

Relativamente ai metodi di contenimento dell'infestante, si fa riferimento all'“Allegato Tecnico 2009” alla nota regionale del 05/05/09 prot.n. H1.2009.0016369, **che costituisce parte integrante alla presente convenzione e indicato come “Documento n. 1”.**

Si prevede, inoltre, di estendere la suddetta attività con la previsione di accesso ad interventi per quanto riguarda il controllo del Tarlo asiatico nelle pertinenze di verde privato, per la cui difesa è basilare l'attenzione nel monitoraggio fino all'abbattimento delle piante colpite e la distruzione di tutto l'apparato radicale con appositi trituratori e l'incenerimento del legname risultante dalle piante abbattute.

Obbiettivo della continuità del controllo è cercare di mantenere circoscritto il più possibile l'areale di diffusione dell'insetto per salvaguardare le aree verdi cittadine indenni, come quelle del nostro territorio classificato dalla Regione Lombardia una zona cuscinetto, particolarmente importante per il trattamento da quarantena, da

applicarsi al primo accertamento positivo o meglio ancora in senso preventivo, secondo il “Piano di controllo” **schematizzato nell'allegato “Documento n. 2”**.

### **ART. 3 – Soggetti convenzionati**

Tra le aziende invitate e consultate per proporre l'adesione alla presente convenzione, hanno espresso la propria disponibilità i seguenti operatori di settore interessati:

- **Parolo s.r.l.** Via G. Mattei, 38/15 – 20020 Arese (MI) - Prot. N. 9453 del 08.03.2010;
- **Azienda Agricola “Furia” di Fortini Giuseppe** V.le Lombardia, 37 – 20021 Bollate - Prot. N. 10982 del 18.03.2010
- **“Abitare nel Verde” AV S.r.l.** Via Monte Grappa, 74/4 – 20020 Arese (MI) – Prot. N. 11230 del 19.03.2010
- **F.Ili Nodari s.s.** Via Fornace Mariani, 25 – 2021 Bollate (MI) - Prot. N. 14249 del 13.04.2010.

Le imprese sopra menzionate si impegnano allo svolgimento degli interventi più opportuni come da **Documento n. 1 allegato**, tenendo altresì conto che le operazioni si distingueranno in base ai seguenti criteri e condizioni:

1. estensioni entro 1.000 mq., tipologia di intervento in economia;
2. estensione oltre 1.000 mq., tipologia con necessità di utilizzo di macchine agricole;
3. interventi semplici comprendono comunque:
  - utilizzo di furgone;
  - prestazione di 1 o 2 operai;

- dotazione di decespugliatore;
- predisposizione luogo di intervento a mezzo di apposita segnaletica.

L'estensione alle necessità di monitoraggio del Tarlo asiatico ed eventuale apposito intervento, andrà valutato dal privato e impresa caso per caso.

#### **ART. 4 – Offerta e obblighi**

Le offerte economiche saranno regolate dal listino lavorazioni Assoverde 2009, su cui verrà garantito uno sconto fino al 20 % in base alla tipologia di intervento.

Le aziende devono impegnarsi a rispettare sempre gli obblighi in materia giuridico-societaria, tributaria, fiscale, assicurativa, previdenziale, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti.

Le opere saranno eseguite in rispetto della normativa sul personale e sulla sicurezza.

#### **ART. 5 – Condizioni privati richiedenti**

Il privato cittadino o altra forma giuridica obbligato agli adempimenti riferiti all'Ambrosia è invitato a contattare le aziende convenzionate con un preavviso di almeno 48 ore prima della scadenza prescritta dall'O.S. n. 73/2009 o da altro provvedimento che lo coinvolge.

#### **ART. 6 – Comune**

Il Comune si impegna a pubblicizzare la presente convenzione in modo da incentivare i soggetti privati obbligati al rispetto degli adempimenti al fine igienico sanitario impartiti da Regione – ASL – Sindaco, oltre alla messa a disposizione gratuita di eventuali

occupazioni di suolo pubblico necessari alla realizzazione dei lavori di cui trattasi.

Fermo restando l'esclusione di ogni partecipazione economica da parte del Comune, l'Ente è comunque disponibile a raccogliere eventuali osservazioni riguardanti la mancata soddisfazione degli interventi operati dalle aziende convenzionate, affinché possa agire nello spirito dell'osservanza degli accordi intercorsi mediante la presente convenzione.

#### **ART. 7 – Rapporti d'impresa**

Le società incaricate fattureranno direttamente al privato e trasmetteranno al Comune per conoscenza una sintesi inerente l'esecuzione dei lavori, così da consentire il monitoraggio del territorio.

#### **ART. 8 – Durata**

**La presente convenzione ha durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo variazioni dei costi oltre la misura in percentuale dei rivalutazione ISTAT.**

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito ed entro 3 mesi dalla scadenza naturale ogni azienda convenzionata dovrà far pervenire il proprio interesse ad un eventuale rinnovo seppur in variazione del rapporto.

#### **ART. 9 – Registro**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi di legge.

#### **ART. 10 – Privacy**

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in ban-

che dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi  
al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti.

Letto, approvato e così sottoscritto:

**La Ditta**

**Il Dirigente ad Interim**

**Area Qualità urbana**

**Dr.ssa Blumenthal Isidora Maria Angela**